

# **REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI / COSTITUZIONE UNIONI CIVILI**

## **Art. 1**

### **Oggetto finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 106-116 del Codice Civile e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come disciplinate dalla [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) e successivi decreti attuativi;
2. La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile costituisce attività istituzionale garantita.

## **Art. 2**

### **Funzioni/Deleghe**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile;
2. Per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato.  
E', inoltre, prerogativa esclusiva del Sindaco l'esercizio del potere di delega delle funzioni di cui al comma 1, a favore di Consiglieri o Assessori comunali, oppure di cittadino/a italiano/a che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396;
3. Ai fini della concessione della delega sindacale alla celebrazione del proprio matrimonio civile o unione civile, gli interessati dovranno presentare, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione, apposita domanda scritta indirizzata al Sindaco.

## **Articolo 3**

### **Luogo di celebrazione presso strutture private**

1. Al fine di valorizzare al meglio le bellezze del territorio, potranno essere individuate, come luogo di celebrazione anche le dimore storiche e le residenze di pregio private, nonché gli agriturismi e le strutture ricettive che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico;
2. Sono requisiti indispensabili per la positiva valutazione della richiesta:
  - la posizione regolare nei confronti delle imposte e tasse comunali;
  - la posizione regolare nei confronti delle norme sull'agibilità e sicurezza degli immobili;
  - la posizione regolare nei confronti dell'Inps e dell'Inail, qualora le strutture siano tenute a tali adempimenti.
3. Le strutture dovranno essere decorose e adeguate alla finalità pubblica/istituzionale e dovranno essere fruibili, pur a carattere frazionato, con modalità durature nel tempo, quindi in via continuativa e non occasionale. Fanno eccezione i periodi di chiusura dell'esercizio e le date in cui la struttura è stata già impegnata per altri eventi.
4. Nelle strutture, per il periodo di tempo necessario alla celebrazione, dovrà essere garantita l'esclusività dell'uso da parte del Comune al fine di assicurare la solennità della cerimonia.
5. Una volta stabilita la data per la celebrazione, il proprietario/gestore della struttura privata non può più ritirare la propria disponibilità, pena l'esclusione dall'elenco.

6. Per ogni celebrazione di matrimonio la struttura “ \_\_\_\_\_ ” dovrà garantire un adeguato allestimento degli ambienti adibiti a separato Ufficio di Stato Civile, comprendente almeno:

1. un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione dell’atto di matrimonio/Unione Civile;
2. n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni;
3. n. 1 sedia/poltroncina per il celebrante.

A discrezione della struttura potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti;

7. Detti luoghi, per l'occasione, assumeranno la denominazione di " Casa Comunale ", ai sensi del Codice Civile.

L'utilizzo di dette sedi è regolato da apposita Convenzione stipulata tra il Comune ed i proprietari delle strutture, secondo lo schema tipo (Allegato A) e previa presentazione di apposita domanda (Allegato B), corredata dalla seguente documentazione:

- titolo di disponibilità della struttura;
- planimetria del luogo da destinare alla celebrazione dei matrimoni;
- n. 2 fotografie.

#### **Articolo 4 Modalità di adesione**

1. Le strutture in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 potranno presentare apposita richiesta.
2. La cancellazione dall’elenco, prima del termine, opererà su richiesta della struttura, in caso di perdita dei requisiti o per inadempimento degli obblighi stabiliti in Convenzione o per le altre cause previste in Convenzione.
3. La Giunta comunale valuterà le richieste presentate, sulla base delle relazioni degli Uffici competenti.
4. Dopo che la Giunta avrà valutato la sussistenza dei requisiti prescritti e deliberato l’iscrizione della struttura nel relativo elenco, il Comune e la struttura sottoscriveranno una Convenzione, il cui schema verrà approvato con Delibera di Giunta.
5. La mancata sottoscrizione della Convenzione nel giorno e ora fissati dal legale rappresentante del Comune determinerà l’automatica cancellazione dall’elenco.

#### **Art . 5 Individuazione degli immobili comunali/locations private adibiti alla celebrazione dei matrimoni**

Gli immobili/le locations disponibili sono le seguenti:

- Sala Consiliare;
- Sala della Biblioteca Comunale;
- Sala del Sindaco;

#### **Art.6 Luogo della celebrazione**

1. I matrimoni civili/unioni civili vengono celebrati, pubblicamente alla presenza di due testimoni maggiorenni muniti di documento di identità in corso di validità.
2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire l’utilizzo di altri locali/spazi oppure limitarne l’uso per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nel rispetto della normativa in materia;

3. Nella stessa giornata la celebrazione di matrimoni civili/unioni civili in sedi diverse può essere limitata per ragioni organizzative, dando priorità all'ordine cronologico della prenotazione della Sala/Locali.

4. La visita delle sale destinate a tali cerimonie può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

#### **Art.7**

#### **Prescrizioni di utilizzo della Sala Comunale**

1. I richiedenti possono, previo accordo con l'Amministrazione, a propria cura e spese, arricchire la Sala Consiliare con dotazioni e addobbi che al termine della cerimonia devono essere integralmente rimossi a cura dei richiedenti, per effettuare la restituzione della sala medesima nelle condizioni in cui è stata concessa.

2. Nel locale in cui sono celebrati matrimoni di norma non è ammesso consumare alimenti o bevande, salvo accordo con l'Amministrazione.

3. Il Comune di Filadelfia è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'uso e alla custodia di dotazioni e addobbi temporanei disposti dai richiedenti, senza che occorra apposita liberatoria.

4. Gli oneri di allestimento e utilizzo di locali diversi dalla Sala Consiliare e nella disponibilità del Comune come "Casa Comunale", sono a carico dei richiedenti e sono dovuti ai gestori, salvo il pagamento della tariffa prevista per il servizio di stato civile di spettanza del Comune;

5. Il Comune resta estraneo ad ogni rapporto tra i richiedenti e il terzo proprietario/gestore dei locali costituenti "Ufficio separato di stato Civile";

6. In ogni caso i richiedenti sono tenuti ad osservare le modalità e i termini previsti nel presente Regolamento.

#### **Art.8**

#### **Orari di svolgimento**

1. I matrimoni/unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile;

2. La celebrazione del matrimonio/unione civile fuori dall'orario di servizio può avvenire, su domanda degli interessati, compatibilmente con le esigenze istituzionali e/o organizzative dell'Ente rispetto all'uso dei locali e alle giornate/orari disponibili;

3. In ogni caso, la celebrazione non può avvenire in caso di mancato versamento della relativa tariffa approvata dalla Giunta;

4. Le celebrazioni sono sospese durante le seguenti festività: 1° e 6 gennaio, la domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo), il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 1° novembre; l'8, il 25 e il 26 dicembre;

5. La celebrazione dei matrimoni/unioni civili è, inoltre, sospesa il giorno del Santo Patrono, il 2 novembre e in occasione delle consultazioni elettorali (venerdì, sabato, domenica e lunedì relativi alle consultazioni elettorali);

6. L'Amministrazione si riserva di accogliere richieste di celebrazione di matrimoni/unioni civili fuori dai giorni e orari indicati nel presente articolo.

La comunicazione di eventuali motivi ostativi sono rimessi all'insindacabile giudizio dell'Ente medesimo ed è garantito, in alternativa, il servizio nei giorni e orari di cui al presente articolo.

7. Non saranno in ogni caso effettuate celebrazioni di matrimoni/unioni civili in caso di manifestazioni, eventi o cerimonie che si svolgano nei locali comunali richiesti.

#### **Art.9**

#### **Costo del servizio**

1. Le tariffe per la celebrazione della funzione di stato civile e per l'uso dei locali individuati sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e sono pubblicate sul sito dell'Amministrazione.
2. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei seguenti parametri:
  - a. costo del personale necessario per l'espletamento del servizio in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
  - b. costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala, riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.)
3. Per la Sala Consiliare ed eventuali locali di proprietà comunale la tariffa è diversificata in base al criterio della residenza o meno dei richiedenti, con tariffe agevolate per i residenti;
4. Per i locali esterni al Palazzo Comunale costituiti ad Ufficio Separato di Stato Civile in occasione della celebrazione dei matrimoni/unioni civili, la tariffa può essere unica, senza distinzione tra residenti o non residenti, tenuto conto del particolare prestigio estetico, paesaggistico dei locali medesimi.
5. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio indicando nella causale "Prenotazione sala per matrimonio/unione civile del \_\_\_\_\_", presso la Tesoreria Comunale; copia della quietanza o della ricevuta del pagamento deve essere allegata alla domanda di concessione in uso dei locali.
6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte.
7. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti, fatte salve le eccezioni per cause di forza maggiore.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cambiare la location scelta per la cerimonia, al verificarsi di condizioni non prevedibili al momento della prenotazione. Il fatto non darà adito ad alcuna pretesa di risarcimento.

## **Art.10 Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio comunale competente alla organizzazione della celebrazione, anche con riferimento alla richiesta di delega di cui all'art. 2 e alla prenotazione dei locali, è l'Ufficio di Stato Civile;
2. La richiesta scritta di concessione dei locali indirizzata al Sindaco, si presenta all'Ufficio Protocollo del Comune, con congruo anticipo rispetto alla data di celebrazione del matrimonio civile, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio di Stato Civile, reperibile presso l'Ufficio stesso o sul sito istituzionale del Comune;
3. Il Sindaco accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo dei locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta, nel rispetto delle norme vigenti sull'uso dei locali;
4. Alla domanda deve essere allegato il pagamento della tariffa prevista per l'uso dei locali, da effettuarsi con le modalità stabilite dall'Amministrazione;
5. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno l'attestazione di avvenuto pagamento della relativa tariffa;  
Ai richiedenti sarà consegnato, a completamento della pratica, un foglio di conferma di prenotazione da recapitare alla location prescelta;
6. L'Ufficio di Stato Civile e la Segreteria del Sindaco collaborano attivamente tra di loro e con altri uffici per l'efficace coordinamento delle operazioni di prenotazione della sala e definizione della data di celebrazione;
7. Il Comune resta estraneo ad ogni altro rapporto tra i richiedenti e il terzo proprietario/gestore dei locali costituenti "Ufficio separato di stato Civile", per quanto attiene ad aspetti organizzativi estranei alla funzione di stato civile;

8. Nel giorno della celebrazione la persona delegata dal Sindaco per la celebrazione del matrimonio civile è responsabile della tenuta e conservazione del Registro di Stato Civile affidatole.

#### **Art.11**

#### **Richiesta della celebrazione**

1. La celebrazione del matrimonio/unione civile si richiede presso l'Ufficio di Stato Civile;
2. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da regolari pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 e seguenti del DPR 396/2000. In difetto, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio civile;
3. Al momento della richiesta delle pubblicazioni gli interessati debbono comunicare le proprie generalità, quelle dei testimoni e la scelta del regime patrimoniale;
4. L'Ufficio di Stato Civile fornisce ogni informazione utile ai richiedenti, in orario di ufficio e tramite il sito del Comune, nella pagina dedicata ai servizi di Stato Civile.

#### **Art. 12**

#### **Danni e Responsabilità**

1. Nel caso si verificano danni alle strutture ed agli arredi del locale concesso dal Comune per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti.
2. E' vietato gettare riso, coriandoli o altro nella sala della celebrazione e negli spazi interni e esterni al Palazzo Comunale.

#### **Art. 13**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, alle costituzioni delle unioni civili di cui alla [legge 76/2016 e s.m.e.i.](#);

#### **Art. 14**

#### **Invio al Prefetto**

1. Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste [dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396](#), recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile".

#### **Art. 14**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile;
- [D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396](#) recante il Regolamento dello Stato Civile ;
- [D.lgs 18 agosto 2000 n.267](#) recante il Testo Unico degli Enti Locali;
- [Legge 20 maggio 2016, n. 76](#) e successivi decreti attuativi;
- Statuto Comunale.

#### **Art. 15**

#### **Rinvio**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

**Art. 16**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla Delibera consiliare di approvazione;
2. Sono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.